

PRESCRIZIONI PER IL PRELIEVO, LA PROVA E LA CERTIFICAZIONE

La domanda deve essere consegnata in originale con firma e timbro del Direttore dei Lavori, in alternativa può essere inviata a mezzo PEC sempre a cura del direttore lavori, firmata digitalmente, al seguente indirizzo ingegneria@unibg.legalmail.it

Si prega riportare sempre gli **estremi dei verbali di prelievo**, in mancanza il laboratorio rilascerà un semplice rapporto di prova in luogo del certificato ufficiale valido ai sensi della Legge n. 1086/71 (circolare n. 7 del 21/1/2019 C.S.LL.PP. §C11.2.2.2 e successivi)

Il § 11.2.5.3 delle NTC2018 ribadisce che: "Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l'esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici".

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere **precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.**", diversamente, il Laboratorio non accetterà i relativi campioni ai fini della certificazione ufficiale

Le NTC2018 dispongono, inoltre, che: "Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.". In questo caso il Laboratorio accetterà e sottoporrà a prova il materiale ed emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, in maniera evidente, visibile e non ambigua per i campioni eventualmente provati oltre il 45° giorno dalla data del prelievo, risultante dal verbale di prelievo redatto dal Direttore dei Lavori, che "ai sensi del §11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera", dandone anche comunicazione al Committente dell'opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante.

Il §11.2.4 delle NTC2018 prevede altresì che: "La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la "Resistenza di prelievo" che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le procedure di cui al §11.2.5.3.". In questo caso il Laboratorio emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, in maniera evidente, visibile e non ambigua per i campioni per cui la suddetta differenza superi il 20% del valore inferiore, che "ai sensi del §11.2.4 del D.M. 17.01.2018 i risultati non sono impiegabili per i controlli di accettazione di cui al §11.2.5 del D.M. 17.01.2018 e che pertanto dovranno applicarsi le procedure di cui al §11.2.5.3, ultimi tre capoversi, dello stesso D.M. 17.01.2018", dandone anche comunicazione al Committente dell'opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante.

Il §11.3.12 delle NTC2018 (CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE PER ACCIAI) prevede che i controlli di accettazione in cantiere siano obbligatori e devono essere effettuati, **entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale** a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR N. 380/2001.

Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe e proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con forniture successive.

Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o da un suo incaricato che provvede alla redazione di apposito **verbale di prelievo** ed alla identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili ecc., la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare il riferimento a tale verbale.

Il laboratorio provvede all'accettazione dei campioni accompagnati dalla domanda sottoscritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi deve sospendere l'esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici